

La holding società semplice: opportunità e criticità

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Tutela e passaggio del patrimonio

Percorso di formazione da ottobre a maggio

Scopri di più

La **società semplice** può rappresentare un **interessante veicolo per la detenzione di partecipazioni societarie**. Si tratta, in sostanza, del caso della **società semplice holding**.

La struttura presenta indubbiamente **diversi aspetti interessanti**, ma anche diversi **profili di criticità**. Per quanto concerne gli elementi di interesse, possiamo evidenziare come la società semplice **non sia obbligata alla tenuta delle scritture contabili** e si ponga come veicolo che garantisce una **certa riservatezza**.

In relazione a questo secondo aspetto, a condizione che si sia disposti a esporsi a un **modesto profilo sanzionatorio**, omettendo l'iscrizione al Registro Imprese, *la società semplice garantisce l'anonimato dei detentori dei beni in essa conferiti/apportati*. Si tratta, quindi, di un veicolo che potrebbe anche essere utilizzato per **garantire la riservatezza dei soci**.

Invero, sotto questo profilo, bisogna tener conto che se **la società semplice partecipa in una società di capitali**, in conseguenza dell'obbligo che incombe sulla società di capitali di individuare i **propri titolari effettivi**, implicitamente, con buona probabilità, troveranno evidenza anche i **soci della società semplice**, che ragionevolmente saranno i **titolari effettivi della società di capitali** partecipata.

Un profilo di interesse è legato al fatto che, ovviamente, la stessa **non è soggetta a revisione contabile**. Sul punto, si ricorda, infatti, che, l'[art. 2477, c.c.](#), stabilisce che quando una società controlla un'altra società tenuta alla revisione contabile, **deve anch'essa munirsi dell'organo di controllo**. La norma, tuttavia, trova applicazione per le **società di capitali**.

Di contro, la **società semplice**, tuttavia, si presta a una **forma di gestione della liquidità inefficiente**, in quanto i dividendi che le varie società di capitali da essa partecipate dovessero distribuire, sconterebbero **la ritenuta alla fonte del 26%**, ovviamente sul presupposto che i soci della stessa semplice **siano delle persone fisiche** che operano nella loro sfera privata. **Si perderebbe, quindi, il vantaggio della PEX**.

Un ulteriore profilo di criticità connesso alla holding società semplice è rappresentato dalla difficoltà che si incontra nella **costituzione della stessa**.

Infatti, la procedura più classica è sicuramente rappresentata dal **conferimento di partecipazioni**. Tuttavia, nonostante la riforma dell'[art. 177, commi 2 e 2-bis](#), appare ancora oltremodo incerto che la società semplice possa essere **società conferitaria di un'operazione di conferimento a realizzo controllato**. Ciò in quanto, se tutto sommato la norma sembra **aver sdoganato in modo inequivocabile le società di persone** nel ruolo di conferitarie, rimane il (forse insormontabile) problema legato alla **necessità di individuare l'incremento del patrimonio netto**, sul quale calcolare la **plusvalenza in capo al socio conferente**.

Ebbene, il fatto che il **realizzo controllato richieda di confrontare l'incremento del patrimonio netto della società conferitaria**, con il **costo fiscalmente riconosciuto del socio**, unitamente al fatto che nella società semplice non vi è obbligo di tenuta di scrittura contabili, si potrebbe forse ritenere, quantomeno per ragioni prudenziali, che il **regime di realizzo controllato non possa in questi casi trovare applicazione**.

Si potrebbe sostenere, invero, che **l'incremento del netto** potrebbe emergere da una **contabilità tenuta su base volontaria** o eventualmente anche dallo stesso atto di conferimento dove, ad esempio, l'incremento del netto potrebbe essere rappresentato dal **capitale sociale e da un'ulteriore riserva da conferimento**. La questione, tuttavia, appare **oltremodo incerta**.

Infine, sotto il profilo della tutela del patrimonio, la società semplice, in qualità di società di persone, beneficia dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le **quote sono impignorabili**. Si deve tuttavia ricordare come, in base all'[art. 2270, comma 2, c.c.](#), il creditore particolare del socio **possa chiedere la liquidazione della quota**.